# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

***CITTA' METROPOLITANA DI MILANO***

***O R I G I N A L E***

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE* ***1*** *: Area Istituzionale e Risorse Umane*

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE CON SEDE IN VARESE (VA) ED IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI) PER ATTIVAZIONE PROGETTI DI TIROCINIO.**

*Nr. Progr.* **666**

*Data* **01/12/2021**

*Proposta* **676**

*Copertura Finanziaria* ☐

Visto:

Data 01/12/2021

**IL RESPONSABILE DI AREA**

*DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**
**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE CON SEDE IN VARESE (VA) ED IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI) PER ATTIVAZIONE PROGETTI DI TIROCINIO.**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE**

Premesso che ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia;

Atteso che ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

Vista la richiesta, agli atti dell'ufficio del personale, presentata da un alunno dell'Istituto di che trattasi, richiesta avallata dallo stesso tutor del Dipartimento di Economia dell'Istituto in questione, in relazione alla quale si richiedeva di poter attivare un tirocinio curriculare a partire dal mese di dicembre c. a. , per la durata minima di 150 ore;

Visto il Progetto Formativo Individuale predisposto ad hoc in funzione di tale tirocinio, che prevede che lo studente di che trattasi possa prestare affiancamento all'ufficio del personale specificatamente in attività legate al suo profilo di studi (Economia e Management) e agli aspetti contabili legati al riconoscimento degli emolumenti, delle indennità e similari a favore dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo (Mi);

Preso atto della disponibilità espressa dal Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane volta ad aderire a tale Progetto;

Rilevato che, in nessun caso, con la sottoscrizione della Convenzione di che trattasi, viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro;

Ritenuto, pertanto, di approvare la allegata convenzione collettiva di tirocinio (ai sensi del DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 07.05.2018 n. 26869) per l'avvio di progetti di tirocinio curriculare con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese (Va);

Atteso che la convenzione di che trattasi decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata di n. 5 anni, come previsto all'articolo 8 (*"Durata della convenzione")*;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2021/2023;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n.44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 in data 27/07/2021, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

**DETERMINA**

1. di approvare la proposta di convenzione collettiva di tirocinio (ai sensi del DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 07.05.2018 n. 26869) per l'avvio di progetti di tirocinio curriculare con

l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese (Va), convenzione allegata alla presente determinazione;

2. di dare atto che, come espressamente previsto all'articolo 8 (*"Durata della convenzione")*, la durata convenzione di che trattasi avrà avvio dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà di n. 5 anni;

3. di dare altresì che, in virtù dell'art. 6 dell'allegata convenzione (*"Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie*), il tirocinante è assicurato a cura del soggetto promotore;

4. di fare espressamente presente che agli adempimenti conseguenti provvederà il Servizio competente (servizio del personale);

5. di dare atto che la presente determinazione NON comporta impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE
Dott.ssa Rossana Arnoldi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

**Identificativo sistema n.** 80091

Rep. Contratti e convenzioni n. _____ Anno _____

Prot. N. _____ del _____

Tit. ___ Cl. ____ Fasc. _____

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO**
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 07.05.2018, n. 6286)

**TRA**

SOGGETTO PROMOTORE - **Università degli Studi dell'Insubria**
Con sede legale in via Ravasi, 2
CAP 21100 Comune Varese Provincia VA
Codice fiscale: 95039180120 Partita I.V.A.: 02481820120
Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Maria Pierro- Direttore del Dipartimento di Economia
nato/a il 31/07/1964 a Pavia Provincia Pavia.

**E**

SOGGETTO OSPITANTE - **Comune di Busto Garolfo**
Con sede legale in piazza Armando Diaz, 1.
CAP 20038 Comune BUSTO GAROLFO Provincia MI
Codice Fiscale IT00873100150.
Rappresentata da (rappresentante legale o suo delegato): Susanna Biondi.
nato/a il 17/11/1959 a MONTIERI Provincia GR

**PREMESSO CHE**

1. Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia.
2. Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**
**Oggetto della Convenzione**

Il soggetto ospitante Comune di Busto Garolfo si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di

- tirocini extracurriculari ("formativi, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo")
- tirocini curriculari

su proposta dell'Università degli Studi dell'Insubria (soggetto Promotore).

**ARTICOLO 2**
**Durata del tirocinio**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata definita nel Progetto Formativo Individuale potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

**ARTICOLO 3**
**Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

**ARTICOLO 4**
**Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari, la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

**ARTICOLO 5**
**Indennità di partecipazione**

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i **tirocini extracurriculari**, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
   1.1 Il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità.
   1.2 L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
   1.3 L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

2. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione per lo svolgimento di un **tirocinio curriculare**, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
   2.1 L'eventuale indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
   2.2 Il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità, se prevista.
   2.3 L'indennità di partecipazione, se prevista, è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente.
3. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

**ARTICOLO 6**
**Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato, a cura del soggetto promotore:
   a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

**ARTICOLO 7**
**Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
   a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
      - formazione generale;
      - formazione specifica.
   b. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;
   c. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
      - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
      - rischio intrinseco aziendale.

**ARTICOLO 8**
**Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha durata di n. 5 (cinque) anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

**ARTICOLO 9**
**Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

**ARTICOLO 10**
**REGISTRAZIONE E SPESE**

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 10-bis del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

(per l'Università degli Studi dell'Insubria)

Direttore del Dipartimento di Economia

(Maria Pierro)

Luogo e data _____

Firma _____

(per il soggetto ospitante)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Susanna Biondi)

Luogo e data _____

Firma _____